Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 luglio 1939 - Anno XVII

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1030.
Approvazione del nuovo statuto del Regio Istituto superiore di architettura di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore di architettura di Venezia approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 1877;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto superiore anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio Istituto superiore di architettura di Venezia, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, numero 1877, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 78. — MANCINI

Statuto del Regio Istituto superiore di architettura di Venezia

Art. 1.

Il Regio Istituto superiore di architettura di Venezia ha per fine d'impartire la cultura artistica, tecnica e scientifica necessaria per conseguire la laurea in architettura.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Sono insegnamenti complementari:
1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Triennio di studi di applicazione.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).
10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Sono insegnamenti complementari:
1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.
4. Materie giuridiche.

Gli insegnamenti a corso biennale comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 3.

Durante il corso di composizione architettonica del quinto anno ciascun allievo deve svolgere un progetto completo tanto nei riguardi dell'arte, quanto in quelli della tecnica. Tale progetto formerà lo studio da presentarsi quale tema di laurea.

Art. 4.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

Biennio propedeutico:

l'iscrizione e l'esame di disegno dal vero (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di disegno dal vero (2°);

l'iscrizione e l'esame di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di elementi di architettura e rilievo dei monumenti (2°);

l'iscrizione e l'esame di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (2°);

l'iscrizione e l'esame di analisi matematica e geometria analitica (1) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di geometria analitica (2°);

l'iscrizione e l'esame di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di applicazioni di geometria descrittiva;

l'iscrizione e l'esame di chimica generale ed applicata devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di mineralogia e geologia;

Triennio di applicazione:

l'iscrizione e l'esame di elementi di composizione devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di composizione architettonica (1);

l'iscrizione e l'esame di composizione architettonica (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di composizione architettonica (2°);

l'iscrizione e l'esame di architettura degli interni, arredamento e decorazione (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di architettura degli interni, arredamento e decorazione (2°);

l'iscrizione e l'esame di urbanistica (1°) devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di urbanistica (2°);

l'iscrizione e l'esame di meccanica razionale e statica grafica devono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di scienza delle costruzioni (1°) e di impianti tecnici;

l'iscrizione e l'esame di scienza delle costruzioni (1°) devono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di scienza delle costruzioni (2°), di tecnologia dei materiali e di tecnica delle costruzioni;

l'iscrizione e l'esame di caratteri distributivi degli edifici devono rispettivamente precedere le iscrizioni e gli esami di composizione architettonica (1°) e di estimo ed esercizio professionale;

l'iscrizione e l'esame di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti devono rispettivamente precedere l'iscrizione e l'esame di restauro dei monumenti.

Art. 5.

L'allievo deve frequentare assiduamente le lezioni e trarre da queste il maggior profitto possibile, e però è fatto obbligo all'insegnante di assicurarsene con appelli, interrogazioni, prove estemporanee e con quegli altri mezzi che egli ritenga opportuni.

Art. 6.

Lo studente che abbia mancato di assiduità o di diligenza può per deliberazione del Consiglio di Facoltà e su proposta motivata del professore, non essere ammesso all'esame della materia nella quale egli è in difetto.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione e la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dello studente.

Lo studente, al quale sia negata l'ammissione all'esame, ha l'obbligo di ripetere nell'anno successivo l'iscrizione e la frequenza per l'insegnamento nel quale gli è stata negata l'ammissione all'esame.

Art. 7.

Il Consiglio di Facoltà può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 8.

Il direttore, in accordo con il Consiglio di Facoltà, allo inizio dell'anno accademico coordina e rende esecutivi i programmi e gli orari dei vari corsi.

Art. 9.

L'insegnamento delle varie materie viene impartito mediante lezioni orali, esercizi grafici e modellati, esercitazioni pratiche, il tutto integrato da visite a monumenti, ad edifici di speciale carattere ed a cantieri, da conferenze, e, ogni qualvolta le disponibilità economiche lo permettano, da viaggi d'istruzione, i quali valgano a maturare ancor meglio la cultura dell'allievo oltrechè a rendere questa più aderente alle necessità proprie della libera professione di architetto.

Art. 10.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nell'Istituto, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 11.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio di Facoltà il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative, il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessario.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà segnala al Consiglio di amministrazione i corsi liberi, di maggiore importanza, ai fini dell'art. 125 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 12.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche e pratiche e le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nel giudizio degli esami le Commissioni tengono conto essenzialmente anche degli studi fatti e dei lavori eseguiti dal candidato durante l'anno accademico.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, da svolgersi nell'ultimo anno di corso;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Entrambe da svolgersi in un periodo di tempo di otto ore;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria dell'Istituto, salvo che non venga autorizzata la restituzione da parte del direttore.

Art. 14.

I provenienti da corsi di laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche, sempre che ne abbiano regolarmente ultimato i primi due anni, o quelli che abbiano ultimato un corso qualsiasi dei Politecnici o delle Facoltà d'ingegneria, possono essere iscritti al secondo anno del biennio.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al secondo anno del triennio. Il Consiglio di Facoltà, a seconda della specialità dai medesimi conseguita, decide gl'insegnamenti che sono tenuti a seguire e gli esami da superare nei due anni di corso, per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.

Art. 15.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno dell'Istituto di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà, siano in difetto.

Art. 16.

A norma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore i cittadini italiani residenti all'estero, o non regnicoli, e gli stranieri, possono essere ammessi, su parere del Consiglio di Facoltà, all'anno di corso per il quale i titoli di studio da loro conseguiti all'estero siano ritenuti sufficienti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1031.**

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con il Regio decreto 8 marzo 1925-III, n. 547 e modificato con R. decreto 2 dicembre 1928-VII, n. 3108 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 77. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della libera Università di economia e commercio « Luigi Bocconi » di Milano

Agli articoli da 28 a 33 sono sostituiti i seguenti da 28 a 30, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« Art. 28.

L'Università rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 29.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industrali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Legislazione bancaria.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
8. Economia dei trasporti.
9. Tecnica del commercio internazionale.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 30.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. **1032**.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del « Preventorio elioterapico », con sede in Iustiano, frazione del comune di Vigolzone.

N. 1032. R. decreto 27 marzo 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del « Preventorio elioterapico », con sede in Iustiano, frazione del comune di Vigolzone, è trasformato e l'istituzione assume la denominazione di « Preventorio elioterapico femminile Mons. Vincenzo Pancotti » e ne è approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. **1033**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Santa Maria e San Mauro, nella chiesa omonima in Purgessimo di Cividale del Friuli.

N. 1033. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 30 marzo 1938-XVI, n. 217, P. R. relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria e San Mauro, nella chiesa omonima in Purgessimo di Cividale del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1939-XVII

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. **1034**.

Soppressione delle parrocchie di San Giovanni in Xenodochio, di Santa Maria di Corte e dei SS. Pietro e Biagio in Cividale del Friuli.

N. 1034. R. decreto 12 maggio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 29 marzo 1938-XVI, n. 216, P. R. relativo alla soppressione delle parrocchie di San Giovanni in Xenodochio, di Santa Maria di Corte e dei SS. Pietro e Biagio in Cividale del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 luglio 1939-XVII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il gen. Ettore Giuria, Senatore del Regno, e l'avv. Attilio Savi, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3289)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 159
del 24 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	429 —
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	18,98
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6295
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,1825
Polonia (Zloty)	357,85
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5855
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,975
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,15
Id. Id. 5 % (1936)	91,80
Rendita 5 % (1935)	90,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,875
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,90
Id. id. 5 % Id. 1941	100,[illegible]25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,85
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,775
Id. id. 5 % Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 348

E' stato presentato per il tramutamento il certificato di rendita P.R. 3,50 % (1934), n. 428474, di L. 6000 capitale nominale intestato a Penatti Giovanna fu Francesco in Codazzi, domiciliata in Milano, vincolato per l'usufrutto vitalizio a favore di Gusmaroli Giuditta fu Giovanni vedova Penatti, domiciliata in Milano.

Essendo il relativo certificato d'usufrutto ridotto in frammenti, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1499) *Il direttore generale*: POTENZA

Diffida per tramutamento in cartelle al portatore di certificato di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 349.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3.50 % (1906) n. 286141 di L. 7, intestato a Romano Giuseppe fu Gaspare, domiciliato a Resuttano (Palermo).

Poichè, peraltro, detto certificato risulta mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali si diffida, chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1500) *Il direttore generale*: POTENZA

Diffida per tramutamento in titoli al portatore di certificati di rendita consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 350.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore, dei certificati del consolidato 3,50 % (1906) nn. 61465 e 707525 rispettivamente per la rendita annua di L. 77 e L. 115,50, intestati al comune di Palazzolo Acreide (Siracusa).

Poichè detti certificati mancano del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1501) *Il direttore generale*: POTENZA

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 351.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Fuccaro Lidia di Armando, domiciliata in Udine, via Marsala n. 21, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio n. 1632 di L. 100 emesso l'11 dicembre 1926 dalla Banca d'Italia, filiale di Udine, a favore della denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

(1502) *Il direttore generale*: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 352.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Minarik Giovanni fu Giuseppe, domiciliato in Bolzano, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 3093 del capitale nominale di L. 700 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Bolzano, il 9 giugno 1927, al nome di esso denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1503)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 354.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Gruber Giovanni fu Giacomo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 4663 di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Bolzano il 2 febbraio 1927, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1505)

Diffida per restituzione di certificati del Prestito redimibile 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 355.

Il signor Copetta Italo Raul di Giovanni, elettivamente domiciliato in Genova nello studio dell'avv. Mauro Simone, viale Brigata Bisagno n. 14, int. 17, nonchè ad ogni effetto in Roma, nello studio dell'avv. Antonio Reggiani, via Velletri 10, ha diffidato, a mezzo di ufficiale giudiziario, con atti 22 settembre 1937 e 15 febbraio 1939 il signor Copetta Giovanni, residente in Genova, via Madre di Dio n. 37, a consegnargli entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati del Prestito redimibile 3,50 % n. 413575 di L. 39.000, n. 412794 di L. 145.300 e n. 256455 di L. 56.700, intestati ad esso Copetta Italo Remo Raul di Giovanni, con avvertimento che, trascorso infruttuosamente detto termine, sarà provveduto a nuove iscrizioni nel Gran Libro ed alla emissione di nuovi corrispondenti titoli.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1506)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Elenco n. 76 dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti striali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistriali e per l'impliamento di stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI

4412. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad ampliare il cantiere di Monfalcone, mediante l'installazione di un trasportatore di polvere di carbone « Redler », due chiodatrici idrauliche, un trapano radiale « Raboma », una macchina per filettare tubi « Wagner », due presse eccentriche « Goetz », una macchina bobinatrice « Mickafil », una macchina a rettificare corpi rotondi, un martello universale « Amsler », un apparecchio universale « Amsler ».

La richiesta per installare anche un tornio « Gildemeister » non è accolta.

4413. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cantieri Riuniti dell'Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad ampliare i propri impianti del cantiere di S. Marco in Trieste.

4414. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 13 marzo 1939-XVII è revocato. La Ditta E. Magnaghi & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di costruzioni meccaniche aeronautiche, in Milano.

4415. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Industria Mineraria ed Affini « I.M.A. », con sede in Savona, è autorizzata a riattivare il proprio reparto di fucinatura, installandovi tre magli ad aria compressa, in sostituzione di quelli preesistenti, e due cesoie per la produzione di assali e cerchioni per ruote di carri agricoli, e di pezzi fucinati per uso edile ed agricolo.

INDUSTRIA SIDERURGICA

4416. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Galimberti Giovanni Emilio, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto in Sesto S. Giovanni, installandovi una taglierina a ghigliottina ed un laminatoio per sagomati.

4417. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale il dott. cav. Virgilio Angelini, residente in Milano è autorizzato ad installare presso la Ferriera di Valbruna, in Vicenza, a completamento dell'impianto sperimentale autorizzato col decreto Ministeriale 25 novembre 1938-XVII, il seguente macchinario: un maglio con mazza battente da kg. 1.500 con relativo compressore; un trasformatore da 200 KVA; un crogiuolo in lamiera di ferro con rivestimento refrattario e suola conduttrice; un forno a riverbero a carbone nazionale per la calcinazione dei minerali di ferro e di cromo; un forno a riverbero per preriscaldamento; una pentola in ferro per granulazione alluminio; due vasche in legno per decapaggio; un carro ponte della portata di kg. 6000; una molazza; due martelli pneumatici; una mola a smeriglio; 30 lingottiere.

4418. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Ardiani e Barocco, con sede in Udine, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Udine un impianto per la laminazione del ferro, non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA

4419. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta « Niotal » dott. Marcello Bifano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Napoli un nuovo impianto per la produzione di metalli per leghe-cromo-molibdeno-titanio-tungsteno-niobio-vanadio, ecc. allo stato di grande purezza, non è accolta.

4420. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Tornielli & C., con sede in Novara, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Novara, un impianto per la produzione di leghe metalliche durissime, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE

4421. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta F.lli Pessina, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto di trafileria atto alla fabbricazione di profilati speciali ricavati dal nastro metallico, per uso industriale e specialmente per carrozzeria di automobili.

4422. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. La Magona d'Italia, con sede in Firenze, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento sidero-metallurgico di Piombino, un gruppo di treni laminatoi a freddo per la rifinitura dei lamierini e della latta.

INDUSTRIA DEL VETRO

4423. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Sig. Pompeo Ranzini, per costituenda « Soc. Italiana Vetraria Autarchica Apuania », con sede in Apuania, intesa ad ottenere la autorizzazione per allestire, nella zona industriale di Apuania, uno stabilimento per la produzione di lastre di vetro bianco e di cristallo, nonchè del vetro per uso scientifico ed ottico, non è accolta.

INDUSTRIA DEL CEMENTO

4424. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. I. Calci e cementi di Segni, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Vibo Valentia un impianto per la produzione di cemento e agglomeranti cementizi.

La capacità produttiva dell'impianto è fissata in novecentomila quintali all'anno, fra cemento ed agglomerati cementizi.

4425. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cementeria delle Calabrie, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Catanzaro Sala, un impianto per la produzione di leganti idraulici e cementi speciali.

La capacità complessiva dell'impianto è fissata in seicentomila quintali all'anno, fra cementi speciali e leganti idraulici.

4426. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. F.lli Cerrano di Giuseppe, con sede in Roma, è autorizzata ad installare un nuovo forno rotante da cemento in sostituzione dei due forni verticali esistenti nel proprio stabilimento di S. Marinella (Roma).

4427. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia S. A., con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria cementeria di Piombino.

4428. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Unione Cementi Marchino & C., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è autorizzata ad installare un forno rotante ultrameccanico

da cemento nel proprio stabilimento di Morano Po, in sostituzione di dodici forni verticali dei quali otto esistenti nello stabilimento stesso e gli altri quattro già installati nell'altro stabilimento di Casale Monferrato.

INDUSTRIA DEI COLORI, LACCHE, INCHIOSTRI ED AFFINI

4429. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale il decreto Ministeriale 5 dicembre 1938-XVII è revocato.

La Ditta Rizzini Ettore e Vanceslao, Colori per tutte le Industrie, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un impianto per la produzione dei seguenti prodotti:

a) Colori di cadmio: gialli, aranciati, rossi, bordeuax, in polvere ed in pasta nelle qualità brevettate, particolari per stampa, vernici, carta, materiale plastico. Sali di codmio organici ed inorganici.

b) Trisolfuro e pentasolfuro di antimonio: in polvere ed in pasta.

c) Molibdati di piombo: aranciati e rossi in polvere ed in pasta.

d) Ossidrato di cromo in polvere ed in pasta

e) Bleu Milori, di Prussia, di Berlino; in polvere ed in pasta nelle qualità normali e bronzanti e in due tipi non bronzanti.

La domanda per quanto concerne la produzione di cromati di piombo, sali di piombo, cromato di zinco, sali di zinco, alluminio ossidrato, ossidi di ferro precipitati e lacche organiche ed inorganiche, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA ORGANICA

4430. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. « Idor » S. A. per la Idrogenazione Organica dei Grassi, con sede in Genova, è autorizzata ad allestire, in Genova S. Quirico, un impianto per la produzione di alcooli superiori idrogenati e solfonati al fine di ottenere detersivi speciali.

INDUSTRIA DELLE EMULSIONI BITUMINOSE ED AFFINI

4431. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Prada Asfalti Marghera S. A. con sede in Trento, è autorizzata ad allestire in Venezia Marghera, un impianto per la produzione di emulsioni bituminose per leganti stradali, asfalti, cartoni bituminati e catramati.

INDUSTRIA DEI GRASSI ED AFFINI

4432. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Mira Lanza S. A. Fabbriche di Saponi e Candele con sede in Mira, è autorizzata ad allestire in Genova-Rivarolo un impianto per la idrogenazione di acidi grassi superiori e successiva elaborazione al fine di ottenerne detersivi speciali.

INDUSTRIA DEL FREDDO

4433. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Esposito Luigi, con sede in Pulsano (Taranto), è autorizzata ad allestire in Pulsano, una fabbrica di ghiaccio della capacità produttiva di 3.000 quintali all'anno.

4434. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. per la Fabbricazione del ghiaccio con sede in Fano (Pesaro), è autorizzata ad allestire in Fano, una fabbrica di ghiaccio di potenzialità uguale a quella dell'impianto attualmente esistente che dovrà essere smontato.

4435. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta G. D'Alessandro & Figli, con sede in Pescara, è autorizzata a rimodernare ed ampliare il proprio impianto di produzione del ghiaccio, sito in Pescara, entro un anno dalla data del decreto.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE

4436. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Cristofaro Cesare, con sede in Girifalco (Catanzaro), è autorizzata ad allestire in Girifalco un impianto per la produzione di bevande gassate.

4437. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Paracampo & Santaniello, con sede in Castelluccio Inferiore (Potenza), è autorizzata ad esercire, in Castelluccio Inferiore, un impianto per la produzione di bevande gassate.

4438. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta De Nardo Ubaldo, con sede in Catanzaro, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Vibo Valentia una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4439. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Papa Angelo, con sede in Bari, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Bari, una fabbrica di bevande gassate, non è accolta.

4440. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Biscione Pasquale, fu Antonio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Vaglio Lucano, un impianto per la fabbricazione di bevande gassate, non è accolta.

4441. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della Ditta Enemoser Sigisfredo, con sede in Vipiteno (Bolzano), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Vipiteno una fabbrica di acque e bevande gassate, non è accolta.

INDUSTRIA DELL'ALCOOL DI SECONDA CATEGORIA

4442. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Gandini Roberto & Figli, con sede in Scandiano (R. Emilia), è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di seconda categoria, in Scandiano.

L'impianto, ad ampliamento effettuato, dovrà avere la seguente potenzialità massima giornaliera: lavorazione della vinaccia quintali 150/160; produzione alcool edri 5/6.

4443. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Ortuso e Parrello, con sede in Palmi (Reggio Calabria), è autorizzata a riattivare la distilleria già appartenente alla Distilleria Cooperativa di Palmi, in liquidazione, esistente nel comune di Gioia Tauro, frazione Marina (Reggio Calabria).

4444. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Sergi Paolo & Demetrio, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), è autorizzata ad allestire una distilleria di alcool etilico, presso il proprio stabilimento destinato alla produzione di citrato di calcio dall'agro di bergamotto.

4445. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Pistilli Carmelo, con sede in Lecce, è autorizzata ad allestire in Martina Franca (Taranto), una distilleria di seconda categoria della potenzialità produttiva di soli 20 ettanidri di alcool al giorno.

4446. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Distilleria dell'Aurum, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di seconda categoria in Pineta di Pescara.

4447. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la Ditta Grandi Enrico, con sede in Livorno, è autorizzata ad ampliare la propria distilleria di seconda categoria in Collinaia (Livorno).

4448 — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la ditta Melandri Oreste di Giovanni - Industria Vinicola - con sede in Faenza (Ravenna), è autorizzata ad installare in Faenza una distilleria di alcool di secoda categoria partendo dai sottoprodotti della propria attività.

La potenzialità dell'impianto annua dovrà essere limitata a 300 ettanidri di alcool e la materia prima dovrà essere data dai soli cascami di concentrazione, con esclusione delle vinacce.

4449. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Distilleria Agricola Opitergina, con sede in Oderzo (Treviso), è autorizzata ad ampliare in Oderzo (Treviso), la propria distilleria di alcool di seconda categoria.

La potenzialità giornaliera dell'impianto ampliato dovrà essere di cinque ettanidri di alcool (base vino).

ESTRAZIONE OLIO DAI SEMI OLEOSI

4450. — Decreto Ministeraile 18 luglio 1939-XVII, col quale la ditta Cologno Giuseppe, con sede in Treviglio (Bergamo), è autorizzata ad installare una nuova pressa idraulica, in aggiunta al proprio impianto di spremitura di olio da germe di mais.

4451. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la ditta Cannizzaro Francesco, con sede in Palmi (Reggio Calabria), è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Palmi, un impianto per la spremitura di olio da vinaccioli.

La richiesta per la spremitura di altri semi oleosi non è accolta.

4452. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la domanda della ditta Oleificio Francesco Corsi, con sede in Frascati (Roma), intesa ad ottenere l'autorizzazione per lavorare, con l'impianto di spremitura esistente in Frascati, semi oleosi di provenienza estera, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA FILATURA DEL COTONE, CANAPA E MISTI

4453. — Decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, col quale la S. A. Cotonificio Somaini, con sede in Lomazzo (Como), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Lomazzo, sei filatoi continui ad anello (2184 fusi complessivi), in sostituzione di altrettanti fusi di filatura di vecchio tipo ivi esistenti.

INDUSTRIA PER LA FABBRICAZIONE DI CALZE

4454. — Decreto Ministeriale 18 luglio 1939-XVII, col quale la ditta Calzificio Gustavo Magnetti, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino, un telaio da elastici per calze da uomo e bambini e sei macchine per gambali sport,

(3254)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Civitanova Marche (Macerata), Selci in Sabina (Rieti) e Castelnuovo di Porto (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di Credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Graziani conte Guido, per la Cassa comunale di credito agrario di Civitanova Marche (Macerata);

Savini Annibale, per la Cassa comunale di credito agrario di Selci in Sabina (Rieti);

Ricci cav. uff. Romeo, per la Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo di Porto (Roma);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

(3249) V. AZZOLINI

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 ottobre 1938-XVI con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, con sede nel comune di Lanza (Messina), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 marzo 1939-XVII col quale si è nominato il dott. Giuseppe Pagano di Vincenzo commissario liquidatore della Cassa Rurale suindicata;

Considerato che il predetto dott. Pagano ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Guzzardi di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, avente sede nel comune di Lanza (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giuseppe Pagano di Vincenzo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1939-XVII

(3250) V. AZZOLINI

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, con sede in Zara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 gennaio 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati, con sede in Zara, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento, in data 29 marzo 1938-XVI, con il quale è stato nominato il sig. Paolo Bontempo membro del Comitato di Sorveglianza del Consorzio predetto in sostituzione del dimissionario prof. Arrigo Zink;

Considerato che il sig. Paolo Bontempo, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Carlo Kiswarday è nominato membro del Comitato di Sorveglianza del Consorzio di risparmio e anticipazioni della Società impiegati con sede in Zara, in sostituzione del dimissionario Paolo Bontempo, con i poteri e le attribuzioni contemplate nel titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1939-XVII

(3251) V. AZZOLINI

Cessazione dell'Amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila)

A norma dell'art 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila) e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3252)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cerva (Catanzaro), S. Giorgio Lucano (Matera) e Cugnoli (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Cerva (Catanzaro), S. Giorgio Lucano (Matera) e Cugnoli (Pescara);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

(3293) V. AZZOLINI

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ferrari in Serino (Avellino) e Galatro (Reggio Calabria)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Pascale Raffaele fu Virginio, per la Cassa comunale di credito agrario di Ferrari in Serino (Avellino);

Trungadi Francesco fu Rocco, per la Cassa comunale di credito agrario di Galatro (Reggio Calabria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3294)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « La Barrese » di Barrafranca, con sede nel comune di Barrafranca (Enna).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana « La Barrese » di Barrafranca, con sede nel comune di Barrafranca (Enna), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3296)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2266, riguardante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno nell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, concernente la istituzione dei posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno di alcuni Ministeri;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1873, concernente la istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 789, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernenti la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, numero 966;

Visto il R decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi per pubblici impieghi durante l'anno 1939-XVII.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte soltanto coloro che:

a) siano iscritti ai Fasci di combattimento o alla Gioventù italiana del Littorio (salva l'eccezione di cui all'ultima parte del n. 1 del successivo art. 4, per gli aspiranti ivi indicati);

b) abbiano prestato servizio militare;

c) posseggano un titolo di studio non inferiore a quello indicato nel n. 2 del detto art. 4;

d) prestino servizio quali salariati alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato da almeno un anno al termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

e) abbiano compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Detto limite di età è elevato:

1) di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiamo partecipato alle relative operazioni militari;

2) di anni 9 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domade di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al presente concorso nei riguardi del personale salariato non di ruolo che al 4 febbraio 1937-XV, (data del R. decreto-legge n. 100) presti ininterrotto servizio da due anni almeno presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria

Nei riguardi del personale salariato non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento per causa di obblighi militari.

Dal predetto concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redate su carta da bollo da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato su carta da bollo da lire 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento da cui risulti l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Detto certificato può essere anche rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sammarinese; quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere la attestazione che la iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni modo vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

2) certificato di compimento alla fine della 5ª classe elementare o di licenza elementare conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

3) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e vidimato dal Prefetto;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico, in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di un Ente delle dette Forze armate comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111 convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia del foglio matricolare militare. Detto documento dovrà contenere l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, attestazione nella quale devono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9) copia del foglio matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che prestino servizio in qualità di salariato non di ruolo presso le Amministrazioni statali, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante, autenticata dal notaio o dal podestà. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che possano attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano salariati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, o alla Gioventù italiana del Littorio, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia del foglio matricolare (servizi civili) per i salariati di ruolo e il certificato comprovante la qualità di salariato statale non di ruolo dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i concorrenti a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di P. S. possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Le domande che, entro il termine sopra fissato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non perverranno al Ministero della guerra corredate di tutti indistintamente i documenti prescritti non saranno prese in considerazione.

E' peraltro, consentito ai concorrenti residenti all'estero, nelle colonie e possedimenti italiani di far pervenire al Ministero i documenti prescritti entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo, però, rimanendo il suindicato termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministero della guerra si riserva di chiedere alle Amministrazioni da cui dipendono i concorrenti un rapporto informativo sul servizio prestato dai concorrenti stessi in qualità di salariati.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dallo articolo 111, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960; dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n 981, dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, dal R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, numero 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 e dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 1108, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, numero 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, e nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, e nell'art. 3 del R decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, numero 137, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, a favore di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1891, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al R. decreto-legge 15 aprile 1934-XIII, n. 561, convertito in legge con la legge 15 giugno 1934-XIII, n. 1038 ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito in legge con la legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121 e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 marzo 1939-XVII

p. Il DUCE, Ministro per la guerra
A. PARIANI

(3298)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso in data 8 luglio 1939-XVII a 8 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

Notificazione di concorso per esami a 8 posti di tenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di n. 8 tenenti in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso i laureati in ingegneria industriale o navale e meccanica che alla data della presente notificazione non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'articolo 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani e di razza non ebraica;
b) essere iscritti al P.N.F.;
c) risultare di buona condotta pubblica e privata;
d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Marina.

L'altezza e il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1.55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

con ambo gli occhi: V=1/2=0,50;
con l'occhio peggiore: V=1/4=0,25

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, obbligatorie e facoltative, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del Personale e dei Servizi militari - Divisione Stato Giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese, e il giorno dell'iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);
d) diploma originale di laurea, oppure la copia autentica di esso, rogata dal Regio notaio;
e) certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato;
f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquenio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione);
g) certificato di stato libero o, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio;
h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;
i) certificato di buona condotta, rilasciato dalla autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;
l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;
m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;
n) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante.

Nel contesto della domanda il candidato dovrà specificare le prove facoltative alle quali desidera essere ammesso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *g*), *h*) ed *i*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato, in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perveranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti in colonia o all'estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno cinque giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Il Ministro potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato dal 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso scadere almeno cinque giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può, inoltre, essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nel precedente art. 7 e nei due ultimi comma dell'art. 3.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.000 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni di legge.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà costituita a norma dell'art. 4 del R. decreto 4 aprile 1939-XVII, n. 902.

Art. 11.

Per ciò che riguarda i titoli di preferenza a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni 6, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in 2ª classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale. Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

Art. 15.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti.

La votazione avrà luogo, per ciascuna prova, prima per l'idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda palese.

Il numero massimo dei punti, per ciascuna prova, è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova, almeno 10 punti I punti conseguiti dal candidato nelle prove scritte faranno media con quelli delle corrispondenti prove orali, fermo restando che l'idoneità deve essere raggiunta in ogni prova.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente tre per la materia dichiarata principale e per il coefficiente due per la materia dichiarata secondaria (vedi programmi). La somma dei punti verrà divisa per cinque.

L'esame di lingue estere è facoltativo. Non si terrà conto di esso se il punto riportato è inferiore a 16. Quando tale punto sia superato, si aggiungerà al punto finale in ventesimi riportato dal candidato nelle materie obbligatorie:

2/10 di punto se il candidato ha avuto punti compresi fra 16 e 18;

3/10 di punto se il candidato ha avuto punti compresi fra 18 e 20 e se il candidato ha sostenuto con esito favorevole l'esame in una sola lingua.

Per ogni esame di lingua estera in più verranno aggiunti, in ogni caso. altri 2/10 di punto.

Nel caso in cui un candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina, prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 16.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in Capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 8 luglio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte obbligatorie.

1. Svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisca l'applicazione di argomenti compresi nel programma allegato

2. c. s. per l'elettrotecnica generale.

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore. Ad ogni esame scritto è riservato un giorno diverso.

Prima di iniziare l'esame il candidato dovrà dichiarare quale materia considera principale e quale secondaria.

E' ammesso l'uso dei formulari, che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del Presidente della Commissione.

Prove orali obbligatorie.

Discussione delle prove scritte.

Colloquio sugli argomenti compresi nei programmi allegati.

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici

Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal Presidente della Commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la Commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generica e la capacità di realizzazione applicativa del candidato, evitando qualsiasi riferimento a discussioni ed argomenti che rimangono nel campo della sola teoria.

La durata dell'esame orale è stabilita, caso per caso, dal Presidente della Commissione e sarà maggiore per la materia dichiarata principale e minore per quella dichiarata secondaria Comunque la durata massima è stabilita in un'ora e mezz'ora rispettivamente.

Anche i colloqui avranno un carattere più dettagliato ed approfondito per la materia principale e più generico per la materia secondaria.

Prova orale facoltativa.

Ogni candidato dovrà dichiarare nella domanda di ammissione al concorso su quali lingue estere egli intende sostenere l'esame.

Per ogni lingua la durata dell'esame orale non dovrà superare mezz'ora

L'esame consisterà nella traduzione estemporanea di un brano di rivista tecnica ed in una interrogazione sotto forma di conversazione prevalentemente su argomento tecnico.

PROGRAMMI DELLE MATERIE DI ESAME.

MECCANICA APPLICATA - *Argomenti.*

1. Equilibrio dinamico dei sistemi materiali rigidi, liberi e soggetti a vincoli.

Teorema della conservazione del centro di massa.

Generalità sull'attrito radente e volvente, coefficiente di attrito.

2. Teorema di d'Alembert e sua applicazione al modo di traslazione. Rendimento delle macchine. Piano inclinato - Cuneo - Vite rettangolare Vite triangolare, ecc.

3. Vari tipi di ruote dentate e di dentature. Vite perpetua e sue applicazioni. Trasmissione per vite perpetua e ruota elicoidale. Reversibilità dell'accoppiamento.

4. Applicazione del teorema di d'Alembert al movimento di rotazione. Effetti giroscopici Teoria e calcolo dei volani e dei contrappesi e loro applicazione.

5. Teorema delle forze vive e sue applicazioni.

Trasformazione del movimento circolare continuo e movimento rettilineo alternato.

6. Movimenti di inerzia nel piano - eclisse d'inerzia - determinazione del momento di inerzia di una figura piana qualsiasi.

7. Teorema di Maxwel e di Castigliano - Lavoro di deformazione dei solidi Principio del lavoro virtuale Travature reticolari piane statisticamente indeterminate - Sistemi iperstatici in generale - Procedimenti per la loro calcolazione.

8. Momenti di inerzia nello spazio, elissoide di inerzia

9. Ipotesi fondamentali sulla costituzione dei materiali da costruzione e sugli sforzi che possono sollecitarli.

Resistenza dei solidi a trazione e compressione semplice.

Legge di Hooke.

Modulo di elasticità normale - Coefficiente di resistenza; carico di rottura, carico al limite elastico, allungamento percentuale.

10. Resistenza dei solidi a flessione semplice e composta, asse neutro, centro di pressione, nocciolo centrale; momento flettente e momento resistente; relazioni diverse. Resistenza dei solidi e flessione e taglio. Travi a due vincoli soggette a carichi fissi.

11. Sollecitazione composta di flessione Trazione e taglio - Travi a due vincoli soggette a carichi mobili Determinazione grafica della curva elastica e della freccia di inflessione - Solidi di uniforme resistenza - a pressione, a flessione.

12. Determinazione dell'equazione della curva elastica Solidi carichi di punta - Formule di Eulero.

13. Teoria della trave continua con appoggi di livello - Teorema dei tre momenti - Trave ed appoggi non di livello.

14. Travature reticolari piane soggette a carichi fissi. Definizione. Calcolo delle travature reticolari piane staticamente determinate metodo del Cremona, poligono reciproco.

15. Resistenza dei solidi allo scorrimento, alla torsione.
Modulo di elasticità tangenzionale - relazione fra i moduli di elasticità normale tangenzionale - Flessione e torsione.

MACCHINE IDRAULICHE.

Cenni sui motori a combustione - Argomenti.

1. Pressione idraulica esercitata da una vena d'acqua contro una superficie piana e curva, fissa o mobile - Perdita di carico dovuta all'urto, all'attrito ai cambiamenti di direzione e di sezione.

2. Motrici idrauliche: espressione del lavoro - Turbine ad azione ruote Pelton Caratteristica principale.

3. Principali tipi di turbine a reazione - caratteristiche.

4. Pompe idrauliche a stantuffo.

5. Iniettori ed eiettori idraulici - pompe rotative ed oscillanti.

6. Pompe centrifughe a bassa. media ed alta prevalenza - Tipi diversi

7. Pompe ad aria per condensatori - tipi diversi - macchine operatrici idrauliche.

8. Motori a combustione interna in genere - Cicli teorici e cicli pratici a quattro ed a due tempi - Motori a scoppio; tipi, applicazioni.

ELETTROTECNICA. — *Argomenti.*

1. La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, di Joule, principi di Kirchoff) - Vari tipi di corrente (di conduzione di spostamento, di convenzione, termoionica) Cenno sugli effetti chimici della corrente; leggi relative; applicazioni (voltametri, pile. accumulatori).

2. Principali leggi dell'elettrostatica - Capacità carica e scarica dei condensatori - costante di tempo raggruppamenti in serie ed in parallelo Viscosità e rigidità dei dielettrici.

3. Fenomeni magnetici Induzione e permeabilità magnetica Fenomeni ferro magnetici e loro conseguenze pratiche - Campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi - Il circuito magnetico - Azioni fra campi e correnti.

4. Fenomeni di induzione elettromagnetica e leggi relative Autoinduzione e mutua induzione Induttanza e suoi effetti in corrente continua - Costante di tempo di un circuito induttivo Correnti parassite.

5. Corrente alternata - definizioni - rappresentazioni delle grandezze sinoidali: Circuito con resistenza. capacità di induttanza Impedenza, fase, potenza Impedenze in serie e in parallelo Sistemi polifasi, con speciale riguardo al trifase Tensioni, correnti e potenza Generazione di un campo rotante.

6. Sistemi assoluti di misura (elettrostatico, elettromagnetico, pratico) Unità fondamentali e derivate Campioni Misura delle correnti e delle tensioni e strumenti relativi Misura della resistenza - Strumenti per la misura dell'energia e della potenza elettrica.

7. La dinamo - eccitazione ed autoeccitazione Calcolo dell'eccitazione Avvolgimento indotto - F e.m. Fenomeni di commutazione e reazione d'indotto - Curve caratteristiche di funzionamento Calcolo delle perdite e del rendimento - accoppiamento in serie e in parallelo.

8 Il motore a c. c. Equazioni fondamentali Avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motore a c. c. Caratteristiche di funzionamento Perdite e rendimento.

9 L'alternatore Avvolgimento indotto F.e.m. Reazione d'indotto diagrammi e caratteristiche di funzionamento - Alternatore polifase - Accopiamento degli alternatori.

10. Il trasformatore statico Teoria e diagrammi di funzionamento del trasformatore Calcolo delle perdite e prove relative - Particolari costruttivi Trasformatori polifasi - Trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.).

11. Il motore asincrono Coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento Diagramma di Heyland Avviamento e inversione di moto Calcolo delle perdite e prove relative - Cenno sull'asincrono monofase

12 Il motore sincrono - Diagrammi di funzionamento - Calcolo delle perdite e prove relative - Funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

13. La macchina a c.a. a collettore Motore in serie e a ripulsione La convertitrice - Rapporto di conversione - Perdite e rendimento.

14. Tipi di distribuzione dell'enegia - Calcolo dei conduttori - Illuminazione elettrica - Lampada ad arco e ad incandescenza - Pile Polarizzazione Pile a secco - Ammuculatori al Pb - Carica, scarica, capacità, rendimento - Accumulatori al Ferronikel.

(3269)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso per 300 allievi della 1ª classe della Regia Accademia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° maggio 1939-XVII con il quale è stato bandito un concorso per l'ammissione di 300 allievi alla 1ª classe della Regia Accademia aeronautica;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso per 300 allievi dalla 1ª classe della Regia Accademia aeronautica è prorogato a tutto il 16 agosto 1939.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro:* VALLE

(3297)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a n. 15 borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 4 ottobre 1938-XVI, col quale è stato bandito un concorso per l'assegnazione di n. 15 borse di pratica commerciale all'estero.

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 novembre 1938-XVII, col quale è stata aggiunta una borsa per l'Uruguay;

Visti i decreti Ministeriali 4 e 11 maggio 1939-XVII, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 e 120 dell'11 e del 23 maggio stesso anno con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria da essa compilata in base alla valutazione dei titoli di ciascun candidato ed ai risultati conseguiti dai candidati medesimi, negli esami relativi al concorso in parola e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Ai seguenti candidati, riusciti vincitori nel concorso di cui alle premesse, è aggiudicata la borsa per la piazza indicata a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. Alessi Alberto, la borsa nel Cile;
2° dott. Atripaldi Elio, una delle due borse negli S.U.A.;
3° Dott. Boggio Giorgio, la borsa nell'Australia;
4° Dott. Bruno Andrea, la borsa nella Bolivia;

5° Dott. Giuntoli Adolfo, la borsa nel Canadà;
6° Dott. Merlo Giovanni, una delle due borse negli S.U.A.;
7° Dott. Mondini Angelo, la borsa nel Giappone;
8° Dott. Piotti Antonio, la borsa nell'Argentina;
9° Dott. Strabucchi Mabo Nostro Marchio, la borsa nel Venezuela;
10° Dott. Ugo Franco, la borsa nell'Uruguay.

Ai seguenti altri candidati, riusciti idonei nel concorso di cui alle premesse è assegnata la borsa per la piazza indicata a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. Bettini Emilio, la borsa nelle Filippine;
2° Dott. Maran Ferdinando, la borsa nel Messico;
3° Dott. Maschietto Luciano, la borsa nel Brasile;
4° Dott. Ponzi Giulio, la borsa nel Manciukuò;
5° Dott. Randaccio Ettore, la borsa nel Perù;
6° Dott. Sorbi Walter, la borsa nel Siam.

Roma, addì 22 luglio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(3276)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, n. 05.11378, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, registro 1 Monopoli, foglio 282, col quale venne indetto un concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio stesso anno, registro 1 Monopoli, foglio 74, modificato, per quanto riguarda la sostituzione di un membro della Commissione stessa, con decreto Ministeriale 21 marzo 1939-XVII, n. 05.2477;
Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Martorana Placido di Bernardo è dichiarato unico vincitore del concorso per esami a tre posti di applicato meccanico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1938-XVII, n. 05-11378, citato nelle premesse, con la seguente votazione:

Media dei punti riportati nelle prove scritte	7
Punto riportato nella prova orale	8
Somma dei punti	15

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3275)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 37647 Div. San. in data 30 dicembre 1937, col quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a 7 posti di ostetrica condotta nei comuni di Frassineto Po, Molino Alzano, Montaldo Bormida, Morbello, Sale, Ticineto Po, Tortona, sedi vacanti in Provincia al 30 novembre 1937;
Visto il proprio decreto n. 8003 Div. San. del 16 marzo 1938, col quale veniva prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suindicato a tutto il 30 giugno 1938;
Visto il decreto n. 17031 del 22 giugno 1938 col quale veniva prorogato al 16 agosto 1938 il termine utile per la presentazione delle anzidette domande;
Visto il proprio decreto n. 3177 Div. San. in data 8 febbraio 1939 relativo all'ammissione al concorso stesso delle candidate partecipanti;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria delle candidate formulata dalla Commissione medesima presso la Regia prefettura di Cuneo;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate ammesse al concorso di cui in epigrafe così formulata:

1. Salvarezza Maria	voti	59,63
2. Curotto Maria	»	56,93
3. Amelotti Adriana	»	54,61
4. Carretti Iris	»	52,23
5. Gallia Teresa	»	51,96
6. Pichetta Giovanna	»	51,63
7. Avio Maria	»	51,25
8. Cittadini Renata	»	51,25
9. Porta Amabile	»	51,12
10. Nebiolo Emilia	»	51,06
11. Guaschino Rosa	»	50,62
12. Deandrea Alda	»	50,51
13. Piccarda Iolanda	»	50,50
14. Ombra Adelaide	»	50,48
15. Bruno Giovanna	»	48,93
16. Clerici Celestina	»	48,43
17. Sacchi Maria	»	43,63

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 10 luglio 1939-XVII

Il prefetto: A. RICHARD

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate ammesse a concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1937;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate partecipanti al concorso di cui sopra:

1. Savarezza Maria ved. Bonino - Tortona;
2. Curotto Maria Adele di Angelo - Morbello;
3. Amelotti Adriana di Luigi - Sale;
4. Carretti Iris fu Luigi - Ticineto Po;
5. Gallia Teresa Maria di Luigi - Frassineto Po;
6. Picchetta Giovanna di Bernardo - Molino Alzano;
7. Avio Maria di Federico - Montaldo Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria nel bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio della Prefettura e nei Comuni interessati.

Alessandria, addì 11 luglio 1939-XVII

Il prefetto: A. RICHARD

(3197)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.